

REGOLAMENTO ASLCN1 PER LA VESTIZIONE DELLE SALME

In caso di decesso nelle strutture sanitarie dell'ASL la vestizione delle salme avviene presso le camere mortuarie delle strutture medesime.

I familiari del defunto possono provvedere direttamente alla sua vestizione in un locale all'uopo allestito presso le camere mortuarie.

È nella facoltà dei familiari del defunto delegare tale operazione a terzi. Non può essere delegato il personale di imprese esercenti attività funebre.

Nell'impossibilità di procedervi direttamente o attraverso propri delegati, i familiari possono richiedere che vi provveda l'ASL, attraverso propri operatori, previo versamento di un corrispettivo di 50,00 € (da pagarsi presso le casse dell'ASL mediante bancomat o carta di credito), a ristoro dei costi sostenuti.

La modalità di vestizione (tra quelle alternative sopra proposte) deve essere scelta mediante la compilazione di apposito modulo – allegato 1, da consegnare agli addetti alle camere mortuarie debitamente sottoscritto.

Nel caso di incarico all'ASL, prima che il feretro lasci la camera mortuaria, i familiari devono esibire agli addetti alle camere mortuarie copia della fattura elettronica rilasciata dalle casse aziendali in funzione presso gli sportelli multifunzione; Al di fuori degli orari delle casse, i familiari devono provvedere al pagamento entro 10 giorni. Le casse trasmettono agli addetti alle camere mortuarie gli estremi del pagamento effettuato, mentre gli addetti alle camere mortuarie mensilmente segnalano alle casse il mancato pagamento per le conseguenti procedure di sollecito

Nel caso in cui si proceda personalmente o per delega alla vestizione, chi effettuerà tale attività, oltre a consegnare il suddetto modulo dovrà:

- esibire agli addetti alle camere mortuarie un documento valido di identità
- compilare e sottoscrivere l'informativa sulla sicurezza per l'accesso in camera mortuaria - allegato 2
- indossare, durante le operazioni di vestizione e composizione del defunto, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (guanti monouso, mascherina chirurgica, camice monouso forniti dall'ASL).

Le operazioni di vestizione effettuate da familiari o loro delegati prevedono la compresenza di due persone, per consentire manovre più agevoli su un corpo immobile e rigido.

Alle operazioni di vestizione effettuate da familiari o loro delegati assistono gli addetti alle camere mortuarie, incaricati di controllare il corretto utilizzo dei DPI da parte di chi vi procede. I medesimi addetti alle camere mortuarie rilevano su apposito registro i dati di chi ha effettuato le operazioni di vestizione ed i relativi orari (data e ora di arrivo nella sala vestizione/orario di allontanamento dalla sala vestizione). Al termine delle operazioni di vestizione, la sanificazione dell'ambiente avviene ad opera degli addetti alle camere mortuarie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2012, n. 7/R - Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) all'art. 8, comma 10, così reca

1. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente.

L'allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 88-7678 - Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"), al punto 2 così dispone:

2. Servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero

Relativamente al servizio di vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria o di ricovero, il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento regionale stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente e formalmente delegato. Non deve però trattarsi del personale di imprese esercenti attività funebre in quanto la presenza di una impresa di onoranze funebri all'interno di strutture sanitarie o di ricovero è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.